



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°5 del 10/07/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

84) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCI ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907) PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART.38 DELLE N.O.I.F. ED ALL'ART.33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907), PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare alla società A.S.D. Sora 1907 l'ammenda di euro 200,00, ai sensi dell'art.127 del C.G.S. nonché di comminare al sig. Vinci Antonio l'inibizione di mesi 3.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

85) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARNAROLI NELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1 E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SANTOSUOSSO LORENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1 E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente

DELIBERA

Di rimettere gli atti alla Procura Federale, affinché integri la notifica dell'avviso di conclusione indagini del minore Lorenzo Santosuosso ad entrambi gli esercenti la potestà genitoriale del minore deferito, onerando la società A.S.D. CVN Casal Bernocchi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente deferimento, di fornire alla Procura Federale a mezzo Pec i recapiti per la notifica di cui sopra, sospendono i termini di estinzione del procedimento.
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

86) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO MARTINO, ALL'EPOCA DEI FATTI ASSOCIATO A.I.A. DELLA SEZIONE A.I.A. DI OSTIA LIDO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DEGLI ARTT.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E 40, COMMI 1 E 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO A.I.A..

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente

DELIBERA

Di ritenere il deferito Martino Marco responsabile degli addebiti a lui regolarmente ascritti e, per l'effetto, di sanzionarlo con 3 mesi di sospensione.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

87) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZUCCARI PIERLUIGI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. AUDACE 1919 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT.39 E 40 DELLE N.O.I.F..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti ascritti.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

88) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZEZO LEDIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.40 QUATER N.3, 2° COMMA DELLE N.O.I.F. E LA SOCIETÀ A.S.D. REAL TESTACCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELL'ART.40 QUATER, N.1.2 DELLE N.O.I.F. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il calciatore Zezo Ledio con la squalifica per 1 giornata e la società A.S.D. Real Testaccio con l'ammenda di euro 200,00.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

91) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. NUVOLI FABIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO 2000 DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 28, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART.14, COMMA 1 LETT. N) STESSO CODICE E LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO 2000 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.6, COMMA 2 E 28, COMMA 5 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti loro ascritti
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

92) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO VINCITORIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.39 LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. VINCENZO VALENTE, PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente

DELIBERA

Di dichiarare i deferiti responsabili degli addebiti ascritti e, per gli effetti, di sanzionarli nei seguenti modi:

- ASD Real Cassino Colosseo, ammenda euro 300,00;
- Vincitorio Alessandro, inibizione per 3 mesi;
- Valente Vincenzo, inibizione per 3 mesi.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 10 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli